



PER GLI ALLACCI REALIZZATI TRA IL 1-1-2003 E IL 1-1-2020

Estratto del *Regolamento di utenza* approvato con Delibera 01/2002 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province del 24 maggio 2002 nella sezione “*Regolamento per la disciplina degli allacci e degli scarichi nella pubblica fognatura*”

Titolo I - Allacci

Art. 8 – Prescrizioni tecniche per gli allacci

Le tubazioni di scarico di ogni insediamento civile e/o produttivo dovranno essere condotte direttamente e, di norma, separatamente fino al limite della proprietà privata con quella pubblica, in corrispondenza del quale, nell’ambito della proprietà privata, dovrà essere costruito dal proprietario dell’insediamento civile e/o produttivo un pozzetto di raccolta ispezionabile.

Nel caso in cui la fognatura della zona sia di tipo separato, i pozzetti debbono essere anch’essi separati.

I detti pozzetti dovranno essere tenuti in perfetta efficienza dal titolare o dall’usuraio dello scarico ed essere in qualsiasi momento accessibili al personale addetto alle ispezioni.

L’Amministrazione Comunale non garantisce lo scolo delle acque nei locali al piano interrato o seminterrato.

Pertanto nel caso di immissione di acque scorrenti a quote inferiori a quella della massima piena prevista per la pubblica fognatura, il privato dovrà provvedere al sollevamento di dette acque a mezzo di idoneo impianto, posto nell’ambito della sua proprietà, il cui progetto dovrà essere preventivamente approvato dai competenti Uffici Comunali.

In ogni caso, i fognoli privati dovranno essere muniti di dispositivi atti ad evitare rigurgiti e conseguenti allagamenti dei piani scantinati; detti dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza a cura dei proprietari o usurai dei fognoli, restando a loro carico ogni responsabilità per danni in caso di rigurgito per funzionamento in pressione della fognatura Comunale.

Di tale articolo dovrà essere fatta espressa menzione nell’autorizzazione all’allaccio.